



COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
 PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **50**
 in data: **05.03.2020**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AI CODICI DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 285 DEL 30.04.1992 E S.M.I. - PREVISIONE ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addi **cinque** del mese di **marzo** alle ore **12.10** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BONAZZA ARIES	Presente
VAILATI ROBERTO	Presente
BARBIERI CORRADO	Presente
CARRISI VALENTINA	Presente
ASCHEDAMINI MARIANNA	Presente

Totale presenti **5**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONAZZA ARIES** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA PRIMO DEL D. LGS. 18
AGOSTO 2000, N. 267**

1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE: _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Gian Antonio Oleotti**



2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE: _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Marina Cristiani**



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- CHE l'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, ai commi 1, 4, 5 e 5-bis dispone:

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprieta' dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilita' ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita' di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

- CHE l'art. 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dispone:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge

1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze

- **CHE** l'art. 25 comma 3 della legge 120/2010 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del D.Lgs. 285/1992 si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 25 comma 2 della legge 120/2010;

- **CHE** il regolamento di cui all'art. 25 comma 3 della legge 120/2010 non è ancora stato emanato e che pertanto occorre dare applicazione alle sole disposizioni contenute nell'art. 208 commi 1, 4, 5 e 5-bis del D.Lgs. 285/1992;

- **CHE** l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevede tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio di previsione, apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice ;

PRECISATO che i Comuni debbono determinare annualmente, ai sensi dell'articolo suddetto, comma 5, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, ferma restando in ogni caso la facoltà dell'Ente di destinare in tutto o in parte la restante quota "libera" del 50% dei proventi alle finalità sopradescritte e vincolate;

PRESO ATTO che l'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (esempio n. 4) prevede che:

- l'accertamento dei proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada avviene alla data di notifica del verbale per il totale delle sanzioni notificate;

- lo stanziamento di tali proventi sia effettuato sulla previsione delle sanzioni del codice della strada che saranno notificate nel corso dell'esercizio escludendo l'accertamento per cassa ed iscrivendo in spesa un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

- la somma su cui applicare la quota del 50% prevista dall'art. 208 del codice della strada da destinare ai vincoli previsti dalla suddetta legislazione è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale delle entrate delle sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese per il compenso al concessionario;

RITENUTO che la previsione di entrata per proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada, escluse quelle di cui all'art. 142 CdS, sulla base della media del numero di verbali accertati nel quinquennio precedente e delle indicazioni fornite dal Comandante della Polizia Locale convenzionata in ordine alle somme accertate, ammonta a € 48.500,00 e che trova corrispondenza negli interventi in uscita concernenti spese aventi le finalità di cui all'articolo 208, comma 4 del decreto legislativo 285/1992, come risulta dal prospetto di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO, sempre in relazione all'accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada, delle nuove regole di contabilità di cui al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. che hanno variato le modalità di calcolo per l'accertamento dei predetti proventi;

LETTO in particolare l'Allegato 4/2, paragrafo 3.3, relativo ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al Codice della Strada, nonché l'Appendice tecnica, nella parte relativa all'esempio n.4 (Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada dell'Allegato 4/2) secondo cui "..... Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art.208 del Codice della Strada. In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione."

CONSIDERATO che su tali proventi sarà accantonato nel redigendo bilancio di previsione 2020-2022, a titolo di fondo crediti dubbia esigibilità in base alla media delle somme non riscosse nel quinquennio precedente, una percentuale media del 37,53% e che, pertanto, i vincoli di destinazione sono da calcolarsi sulle risorse al netto di tale percentuale;

CALCOLATO, di conseguenza, che la somma da destinare alla quota vincolata in applicazione delle somme di cui all'art.208, commi 4, 5 e 5 bis del CdS è pari a € 18.202,05 come da tabella che segue:

Descrizione	Capitoli	Stanziamiento
Previsione proventi sanzioni amministrative per violazioni CdS, escluse quelle di cui all'art. 142 CdS (A)	3060/1 – 3062/1	€ 48.500,00
Quota da accantonare al FCDDE (B = 37,53% di (A))		€ 18.202,05
Quota stimata incassi (C=A-B)		€ 30.297,95
Quota da destinare ai sensi dell'art.208 CdS (D=1/2 di C)		€ 15.148,98

RITENUTO, consequenzialmente, necessario determinare le quote vincolate da destinarsi alle finalità previste dall'art. 208 del CdS, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2020, precisando che le somme da impegnate restano sempre collegate all'effettiva entrata;

RITENUTO di dover determinare per l'anno 2020, in adempimento delle disposizioni normative prima richiamate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del codice della strada ;

VISTO il "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e Dpcm 28/12/2011;

VISTI :

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA

1. Di prevedere, per l'annualità 2020, a titolo di sanzioni amministrative per violazione alle norme del CdS, diverse da quelle di cui all'art. 142 CdS, un accertamento di entrata pari ad € 48.500,00 (da introitare sui capitoli 3060/1 e 3062/1) e di prevedere che la quota dei proventi di che trattasi da vincolare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-bis dell'art. 208 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 è pari ad € 15.148,98, calcolata come segue:

Descrizione	Capitoli	Stanziamento
Previsione proventi sanzioni amministrative per violazioni CdS, escluse quelle di cui all'art. 142 CdS (A)	3060/1 – 3062/1	€ 48.500,00
Quota da accantonare al FCDDE (B = 37,53% di (A))		€ 18.202,05
Quota stimata incassi (C=A-B)		€ 30.297,95
Quota da destinare ai sensi dell'art.208 CdS (D=1/2 di C)		€ 15.148,98

2. di approvare il prospetto allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del D.Lgs. 30.4.1992 n.285 "Codice della Strada", relativamente all'anno 2020, secondo quanto disposto dall'art. 208 del citato D.Lgs;
3. di determinare, in relazione alle quote dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del codice stradale, che viene garantito il rispetto dei vincoli di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.285/1992;
4. di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento nel redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;
5. di precisare che le somme come sopra stanziata e destinate, potranno essere utilizzate a condizione che si verifichi l'entrata corrispondente;
6. di accertare la regolarità e la correttezza dell'Azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
7. di dare atto che gli importi indicati nel prospetto sopra riportato potranno essere oggetto di eventuale rettifica e rideterminazione fino alla fine dell'assestamento o del rendiconto, al fine di garantire, anche a consuntivo, il rispetto dei succitati vincoli di destinazione;
8. di demandare al Comandante dei Vigili del servizio in convenzione di Polizia Locale i successivi adempimenti di competenza compresa la rendicontazione finale delle entrate e delle spese effettuate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come previsto dall'art. 393 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada;
9. di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n.33/2013 e in particolare all'articolo 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione provvedimento ambito provvedimento organo indirizzo politico" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Oggetto	Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ai codice della strada ai sensi dell'art. 208 del d.lgs n.285 del 30.04.1992 e s.m.i. - previsione anno 2020 -
Contenuto sintetico	Destinazione proventi codice della strada

10. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BONAZZA ARIES



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa comunicazione ai capigruppo (elenco n. 7..... prot. n. 1570.....)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, . .

12 MAR 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
Provincia di Cremona

50 del 5/3/2020

Allegato A) deliberazione C.C. n. 50
Il Segretario Comunale
Oleotti Dott. Gian-Antonio



DESTINAZIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020

ENTRATA			SPESA			
CAUSALE	CAPITOLO DI BILANCIO	PREVISIONI DI ENTRATA	QUOTA SPETTANTE ALL'ENTE PROPRIETARIO	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 50%	CAUSALE SPESA	PREVISIONI SPESA
VIOLEZZE AI LIMITI DI VELOCITA'	3060/2	€ 1.000,00			POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACC. DELLE VIOLAZIONI (QUOTA SPETTANTE AL COMUNE)	
(ART.142 Cds)	3062/2	1.000,00			Noleggio strumentazione Canone varchi	€ 600,00 € 400,00
		€	€ 1.000,00	€ 1.000,00	TRASFERIMENTO ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DEL 50%	
					Quota alla Provincia	€ 1.000,00
TOTALE ALTRE VIOLAZIONI		2.000,00	1.000,00	1.000,00	TOTALE CAUSALE SPESA	€ 2.000,00
(Vincolo art.208 c-4 Cds)	3060/1	€ 26.000,00				
	3062/1	€ 22.500,00				
FCDDE		-€ 18.202,05				
					ART. 208 C.4 DL.gs.285/92 Lett.a) - 1/4 DEL 50% POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACC. DELLE VIOLAZIONI	
					Segnaletica orizzontale	€ 2.187,24
					Segnaletica verticale	€ 1.600,00
					TOTALI	€ 3.787,24
					ART. 208 C.4 DL.gs.285/92 Lett. b) - 1/4 % DEL 50% MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	
					Convenzione Polizia Locale	€ 1.000,00
					Canone varchi	€ 2.787,24
					TOTALI	€ 3.787,24
					Art. 208 c-4 DLgs.282/92 Lett. c) - 75% del 50% MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE STRADE, ECC.	
					Spese sicurezza stradale	€ - € - € 7.574,49
TOTALE ENTRATE		€ 30.297,95	€ 1.000,00	€ 30.297,95	TOTALI	€ 7.574,49
TOTALE ENTRATE		€ 30.297,95	di cui quota vincolata	€ 15.148,98	TOTALE SPESE finanziate dalle sanzioni	€ 15.148,98

